



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**



REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO E DI RICERCA POST LAUREAM

Legge 30 Novembre 1989 n. 398 "Norme in materia di borse di studio universitarie; l'art. 18, comma 5 lettera f) della legge n. 240/2010 e s.m.i., L. n.35/2012; l'art. 14, co. 6-vicies ter, del DL 36/2022, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca post-laurea (d'ora innanzi denominate anche "borse"), sviluppate presso le strutture didattico-scientifiche dell'Università di Foggia, anche finanziate da enti esterni sulla base di contratti o convenzioni.
2. Le borse non danno luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.
3. La selezione dei candidati, al conferimento di una borsa, è effettuata mediante bando di concorso pubblico.
4. Il bando deve specificare:
 - le attività che il borsista dovrà svolgere;
 - le modalità e la scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione;
 - i requisiti di accesso;
 - ogni altro elemento utile ai candidati per la valutazione;
 - i criteri generali di valutazione che saranno utilizzati;
 - le disposizioni che assicurano la pubblicità degli atti.
5. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata, di norma, il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando all'albo della struttura e non può in nessun caso essere fissata in data anteriore al quindicesimo giorno successivo alla stessa data.
6. Il bando è proposto dal consiglio della struttura interessata su richiesta del responsabile del programma di ricerca.
7. Nel caso di borse previste in programmi di ricerca finanziati da enti esterni, l'intero importo della borsa deve essere versato dall'ente finanziatore prima dell'emanazione del provvedimento di indicazione della selezione.

Articolo 2 – Requisiti di ammissione

1. Le borse sono conferite a candidati in possesso di laurea triennale, magistrale o specialistica o laurea equiparata conseguita secondo la normativa previgente al D.M. 509/99.
2. Possono essere richieste anche competenze specifiche relative a progetti di ricerca.
3. Il borsista ha l'obbligo di svolgere le attività previste seguendo le indicazioni e sotto la guida del responsabile scientifico.
4. Il borsista deve rispettare le norme organizzative interne della struttura.

Articolo 3 - Incompatibilità

1. Il godimento della borsa è incompatibile con attività di lavoro dipendente subordinato a tempo indeterminato, pubblico o privato, e a tempo pieno. Negli altri casi, qualora il vincitore della borsa di studio svolgesse attività lavorativa, il responsabile scientifico valuterà la compatibilità di quest'ultima con lo svolgimento delle attività oggetto della borsa. La borsa non può essere cumulata con altre borse a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione, studio o ricerca dei borsisti.



2. Gli iscritti ad un corso di dottorato non assegnatari di borsa possono usufruire delle borse di cui al presente regolamento a condizione che il collegio del corso lo autorizzi, laddove la normativa lo consenta.

Articolo 4 – Modalità della domanda di partecipazione

1. La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera, secondo il fac-simile allegato al Bando, va indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università di Foggia, e trasmessa mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'Ufficio Protocollo, Via Gramsci, 89-91, 71121, Foggia o mediante la procedura Piattaforma Integrata Concorsi Ateneo (PICA), laddove previsto, entro il termine perentorio indicato nel Bando.
2. Nel caso in cui la domanda di ammissione è trasmessa mezzo Posta Elettronica Certificata, l'istanza deve essere inviata, dal proprio account di PEC personale, all'indirizzo: protocollo@cert.unifg.it. L'istanza deve riportare come oggetto: titolo della borsa, n. del decreto, n. protocollo e data del bando e dovrà contenere la domanda di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta, unitamente a tutta la documentazione richiesta dal bando esclusivamente in formato PDF e ad una copia del proprio documento d'identità in corso di validità.
Nel caso in cui il candidato non sia in possesso di una PEC personale, la trasmissione può avvenire con un qualsiasi account PEC unitamente ad una copia del proprio documento di identità in corso di validità.
3. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla procedura selettiva stessa:
 - a) cognome e nome;
 - b) data e luogo di nascita e indirizzo di posta elettronica (non PEC);
 - c) denominazione dell'attività di ricerca, durata, numero di protocollo e rep. D.R. per il quale si intende partecipare;
 - d) cittadinanza posseduta;
 - e) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I cittadini stranieri devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
 - f) di non avere riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza e l'Autorità Giudiziaria che l'ha emessa;
 - g) di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando;
 - h) di non prestare servizio presso enti pubblici o privati, per attività di lavoro subordinato a tempo pieno;
 - i) di avere l'idoneità fisica alla collaborazione. Ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati portatori di handicap, in relazione al loro diritto a sostenere le prove d'esame, dovranno indicare nella domanda gli ausili necessari per lo svolgimento delle prove stesse e la presupposta necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle stesse;
 - l) la residenza, nonché il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative al presente bando. Ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito indicato nella domanda di ammissione dovrà essere comunicato tempestivamente a questa Università.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.Alla domanda devono essere allegati:
 - a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - b) curriculum della propria attività scientifica e professionale;



- c) dichiarazioni di non avere rapporti di lavoro subordinati a tempo pieno con enti pubblici o privati e di non fruire di borsa di studio ministeriale o di Enti pubblici e privati;
- d) eventuali attestati che attestino esperienze di attività di ricerca e/o didattica orientativa in contesto universitario;
- e) dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli valutabili da utilizzare ai sensi dell'art. 46/76 del DPR 28/12/2000 n. 445 o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del dpr 445/2000.

Non è consentito il riferimento a documenti che non siano allegati alla domanda.

Eventuali informazioni in merito alle modalità di presentazione delle domande o chiarimenti possono essere richiesti all'Area Alta Formazione e Studi Avanzati dell'Università di Foggia (e-mail: postlaurea@unifg.it).

Articolo 5 – Commissione giudicatrice

1. A scadenza del bando, la Commissione giudicatrice è nominata con Decreto del Rettore su proposta del Consiglio del Dipartimento o della Struttura proponente, sentito il responsabile scientifico.
2. La Commissione di selezione è composta da una rosa di docenti suddivisa in n. 3 componenti effettivi e n. 3 supplenti. È possibile, all'interno dei tre componenti effettivi, prevedere eventualmente la nomina di una unità di personale tecnico amministrativo con contratto a tempo indeterminato.
3. Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.

Articolo 6 – Prove selettive del concorso

1. Le borse di studio possono essere attribuite sia previa valutazione dei titoli che, alternativamente o congiuntamente, un eventuale prova di concorso. La prova può consistere in un colloquio e/o in una prova scritta. Le prove servono ad accertare l'attitudine e la capacità del candidato a svolgere attività di studio e di ricerca in modo indipendente o in gruppi di ricerca preesistenti.
2. La Commissione dispone di un punteggio di valutazione indicato nel bando.
3. Possono essere inserite punteggi minimi per raggiungere le idoneità.
4. La modalità, il luogo, il giorno e l'ora delle prove dovranno essere indicate nel Bando.
5. Non saranno inviate comunicazioni. Tutte le comunicazioni e le eventuali variazioni della data, dell'ora o del luogo per lo svolgimento della prova d'esame, sono pubblicate sul sito di Ateneo, raggiungibile al link: www.unifg.it, nella sezione dedicata. Per sostenere la prova d'esame, i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. La mancata presentazione al colloquio comporta l'esclusione dalla procedura di selezione.
6. Espletata la prova d'esame, la Commissione, con motivata relazione, compila la graduatoria generale di merito. In caso di parità di punteggio la borsa di studio è attribuita al candidato più giovane di età. La borsa di studio che per la rinuncia del vincitore resta disponibile è assegnata al successivo idoneo secondo l'ordine della graduatoria di merito.

Articolo 7 – Conferimento della borsa *post lauream* e regime fiscale

1. La borsa di studio viene conferita con Decreto Rettorale secondo la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice.
2. Il vincitore deve far pervenire, a pena di decadenza, i seguenti documenti:
 - a) dichiarazione di accettazione della borsa di studio;
 - b) attestazione (anche autocertificazione) di non usufruire, durante tutto il periodo di godimento della borsa, di altre borse e di non ricoprire alcun impegno alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o privati a tempo indeterminato;
 - c) fotocopia del codice fiscale;



- d) il curriculum vitae, ai fini della pubblicazione sul sito di Ateneo su Amministrazione trasparente, in formato aperto (pdf generato da word e non da scansione) privo delle informazioni relative a recapiti personali (residenza, telefono, e-mail ecc.), stato civile, codice fiscale, luogo di nascita, sottoscrizione ciò al fine di ridurre il rischio di c.d. furti di identità.
3. La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
- All'assegnatario della borsa di studio è garantita, per tutto il periodo di godimento della borsa stessa, la copertura assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività svolta.
- L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni attingendo dallo stesso finanziamento erogato per la borsa.

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi cui al Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.
 2. Acclusa al presente atto regolamentare è la specifica informativa per il trattamento dei dati personali, il cui conferimento per le finalità indicate è obbligatorio e il loro mancato conferimento potrebbe pregiudicare l'accoglimento della richiesta di concessione della borsa di studio e di ricerca *post lauream* e la costituzione del conseguente rapporto.
 3. Gli interessati potranno in ogni momento esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679 sopra richiamato.
 4. Titolare del trattamento è l'Università di Foggia, in persona del suo rappresentante legale, il Rettore pro tempore, domiciliato per la carica, presso la sede legale dell'Ente, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia, PEC: protocollo@cert.unifg.it – e-mail: rettorato@unifg.it.
- Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) è domiciliato presso la sede dell'Università di Foggia e raggiungibile a seguente indirizzo e-mail: dpo@unifg.it – PEC: rpdpd@cert.unifg.it.

Articolo 9 – Obblighi dell'assegnatario

1. L'assegnatario ha l'obbligo di iniziare l'attività alla data prevista, seguendo le direttive impartite dal responsabile scientifico ed espletare l'attività regolarmente per l'intero periodo della durata della borsa. Possono essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati, fermo restando che le interruzioni di lunga durata comporteranno la decadenza dal godimento della borsa.
2. La borsa di studio ha decorrenza dalla data di notificazione dell'inizio dell'attività da parte del responsabile scientifico.
3. L'importo della stessa è corrisposto in rate mensili posticipate allo svolgimento dell'attività di studio. A tal riguardo è cura esclusiva del responsabile scientifico verificare la continuità dell'attività di ricerca da parte del borsista, secondo il piano di lavoro concordato e la comunicazione di eventuali interruzioni della stessa.
4. Il borsista che non conclude per qualsiasi motivo il periodo di attività non è tenuto a restituire le rate della borsa di studio già liquidate ma non ha diritto alla rata relativa al periodo di frequenza non concluso.

Articolo 10 – Trasparenza

1. I bandi sono pubblicati mediante affissione all'albo telematico dell'Università di Foggia, sul sito www.unifg.it (RICERCA – BORSE PER ATTIVITÀ DI RICERCA - DENOMINAZIONE), con la specifica indicazione del termine di scadenza per la presentazione delle domande da parte degli interessati.



Articolo 11 – Recesso, sospensione, proroga, rinnovo e decadenza

1. Se il vincitore della borsa rinuncia all'accettazione della stessa, la borsa è conferita, secondo l'ordine di graduatoria, su proposta del responsabile scientifico e con decreto Rettorale.
2. In caso di impedimento temporaneo, sopravvenuto per qualunque motivo documentato, la borsa può essere sospesa su proposta della struttura didattico-scientifica, previo parere favorevole del responsabile scientifico. Nel caso di congedo di maternità, paternità e congedi parentali o di motivi di salute documentati la sospensione è disposta a semplice richiesta del borsista con decreto Rettorale.
3. La proroga della borsa è disposta con decreto Rettorale su proposta della struttura didattico-scientifica, previa richiesta del responsabile scientifico.
4. Il rinnovo della borsa è disposto con decreto Rettorale su proposta della struttura didattico-scientifica, previa richiesta del responsabile scientifico.
5. Decade dalla titolarità della borsa il beneficiario che non adempie quanto previsto ai doveri. La decadenza è disposta, su richiesta del responsabile scientifico della ricerca, su proposta della struttura didattico-scientifica con provvedimento del Rettore, adeguatamente motivato.

Articolo 12 – Durata e importo

1. Le borse hanno durata non inferiore n. 1 mese e non superiore a due anni; possono essere prorogate/rinnovate una o più volte purché per un massimo di tre anni.
2. L'importo della borsa è proposto dalla struttura didattico-scientifica, sulla base della richiesta formulata dal responsabile scientifico.
3. L'importo totale della borsa non può essere superiore a 25.000,00 euro annui; la deroga a tale limite è possibile solo nel caso di borse previste nei piani finanziari dei progetti di ricerca finanziati da enti esterni.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con decreto rettorale ed è pubblicato sul sito dell'Università di Foggia: www.unifg.it